

APPROFONDIMENTO CIVILE

Crisi d'impresa: i presupposti per le misure protettive

Data pubblicazione: 10/01/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Tribunale di Modena, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 22-07-2024, n. 6167

La vicenda processuale

Nell'aprile del 2022, la Guardia di Finanza notificava un processo verbale di contestazione al titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore del commercio di carburante. A tale episodio seguivano quattro avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che conducevano a una crisi economica dell'impresa.

L'imprenditore presentava immediato ricorso avverso tali provvedimenti; tuttavia, il Giudice Tributario rigettava la domanda. In sede di gravame, il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della prima decisione faceva sì che l'Erario iscrivesse a ruolo gli ingenti importi dovuti.

Nel giugno del 2024, la società proponeva **ricorso ex articolo 19 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)**, chiedendo al Tribunale di Modena:

- la conferma e applicazione delle misure protettive del patrimonio richieste con apposita istanza iscritta nel Registro delle Imprese;
- la sospensione degli obblighi indicati dall'articolo 20 del medesimo Codice, nei confronti dei creditori e delle banche.

Con il medesimo decreto, l'organo monocratico fissava l'udienza e nominava l'Ausiliario.

Le posizioni delle parti

Durante il procedimento:

- Agenzia delle Entrate: chiedeva il rigetto della domanda.
- Esperto: depositava un parere favorevole all'accoglimento delle richieste.
- Ausiliario: evidenziava numerose criticità del piano di risanamento proposto, rilevanti ai fini della decisione.

Esame del piano di risanamento

A metà luglio, il giudice sentiva tutte le parti coinvolte e analizzava il piano di risanamento aziendale, basato su:

1. Regolarizzazione dei debiti fiscali: tramite annullamento degli avvisi di accertamento già impugnati, in un'ottica conciliativa mediante i rimedi transattivi previsti dagli articoli 23 comma II bis, 63 o 88 del CCII.
2. Nuove entrate per la continuità aziendale: tramite prosecuzione delle attività e vendita di beni non necessari.

Il parere dell'Esperto rimodulava gli importi dovuti dalla società, ma il giudice rilevava che il piano non considerava valide alternative liquidatorie e mostrava criticità legate alla negligenza del debitore, come segnalato dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica.

Decisioni del giudice

1. Misure protettive:

- Sono state confermate con limiti temporali (fino a ottobre 2024) e soggettivi, per favorire trattative già avviate con i creditori.
- È stata esclusa l'operatività verso soggetti non formalmente coinvolti nel procedimento.

2. Misure cautelari:

- Rigettate per genericità o inutilità, in particolare nei confronti delle banche che avevano già concesso la sospensione delle linee di credito.

3. Ulteriori richieste:

- Il giudice ha ordinato maggiore chiarezza nel piano di risanamento aziendale e ha sottolineato l'importanza di un'alternativa liquidatoria in caso di mancato successo del piano.

- L'accertamento delle pretese erariali è stato rimesso alla competenza del giudice concorsuale.

4. Ruolo dell'Esperto e dell'Ausiliario:

- Confermata la facoltà di segnalare eventuali presupposti per la revoca o l'abbreviazione delle misure.

Conclusioni

Il Tribunale ha bilanciato la necessità di tutelare l'impresa con i diritti dei creditori, accogliendo parzialmente le misure protettive e rigettando quelle cautelari. La compensazione delle spese processuali è stata motivata dalla natura non contenziosa del procedimento.

L'ordinanza n. 6167 del 18 luglio 2024 conferma il ruolo centrale del dialogo tra le parti e della supervisione tecnica nel garantire trasparenza e sostenibilità delle soluzioni proposte.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno